

**REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI**

**Accordo contrattuale per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie da parte
di Comunità Alloggio di cui ai Regolamenti Regionali – Regione Puglia n. 3/2005, n. 7/2002 e n.
11/2008**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari, con sede legale in Bari, alla via Lungomare Starita, n. 6, rappresentata dal Direttore Generale *f.f.* – Avv. Luigi Fruscio, di seguito indicata come "ASL BA", in qualità di Committente

E

La società/ente "MINERVA" Cooperativa Sociale S.C.S., con sede legale in Putignano (BA), via Conversano 23/G, P.IVA _____, titolare della Comunità Alloggio, di seguito denominata anche "Struttura" o "Ente Erogatore", "MINERVA", con sede nel Comune di Mola di Bari (BA) via Dante n. 259 A-B, rappresentata dal legale rappresentante _____ il quale – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., – dichiara di non essere stato condannato per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente,

PREMESSO CHE

- a) Il R.R. – Regione Puglia n. 7 del 27/11/2002 n. 7 avente a oggetto "*Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private*" e ss.mm.ii. ha stabilito i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture determinando anche il relativo fabbisogno di posti letto;
- b) con D.G.R. – Regione Puglia n. 1293 del 20 settembre 2022 avente ad oggetto "*Aggiornamento tariffe regionali per l'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza*", così come integrata e modificata dalla D.G.R. – Regione Puglia n. 1490 del 28/10/2022 "*DGR n. 1293 del 20/09/2022 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ULTERIORI INDIRIZZI APPLICATIVI*", la Giunta Regionale provvedeva ad aggiornare, con decorrenza 1° ottobre 2022, le tariffe *pro-capite/pro-die* di riferimento regionale relative alle prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari in riferimento all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti disabili (Presidi di riabilitazione *ex art. 26*) e persone con disturbi mentali;
- c) con D.G.R. – Regione Puglia n. 808 del 12/06/2023 avente ad oggetto: "*D.Lgs.502/92, art.8 quinquies, Fondi di remunerazione regionali per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevoli per l'anno 2023*" la Regione ha determinato per l'anno 2023 i Fondi unici e invalicabili regionali di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alla salute mentale distinti per salute mentale adulto e salute mentale età evolutiva valevoli per l'anno 2023;
- d) con D.G.R. – Regione Puglia n. 1982/2023 avente a oggetto "*Programmazione in materia di acquisto di prestazioni sanitarie per l'esercizio 2024 e presa d'atto dei tetti di spesa*" sono stati stanziati i Fondi unici e invalicabili regionali di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alla salute mentale distinti per salute mentale adulto e salute mentale età evolutiva valevoli per l'anno 2024, assegnando alla ASL BA un importo pari a €37.880.652,44 per la Salute Mentale adulti;
- e) con D.G.R. – Regione Puglia n. 1198/2024 avente a oggetto "*DGR n. 1982/2023 – Rideterminazione fondi unici regionali di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la*

Salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevole per l'anno 2024” sono stati rideterminati i Fondi unici e invalicabili regionali di remunerazione, incluse le quote del Fondo Vincolato di cui al Decreto-Legge 22 dicembre 2011, n. 211, per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alla salute mentale adulto e salute mentale per età evolutiva in considerazione della distribuzione su base provinciale delle strutture private autorizzate ed accreditate da cui poter acquistare prestazioni, assegnando alla ASL BA un fondo unico di remunerazione invalicabile riparametrato per la Salute Mentale Adulti pari a €.42.434.009,80=;

- f) con Deliberazione del Direttore Generale n. 2443 del 22/11/2024, la ASL BA ha provveduto a recepire il contenuto della D.G.R. – Regione Puglia n. 1198 del 07/08/2024, approvandone il relativo quadro economico;
- g) la Struttura / Ente Erogatore ha presentato dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal RR. – Regione Puglia n. 3/2005.

CONSIDERATO CHE

a) la Struttura/Ente Erogatore ha presentato tutta la documentazione amministrativa richiesta e, in particolare:

- 1) Provvedimento di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie ex art. 2, lett b), art. 5, art. 8 e art. 10 della Legge Regione Puglia n. 9/2017;
- 2) Provvedimento di accreditamento istituzionale ex art. 19, 20 e 24 della Legge Regione Puglia n. 9/2017;
- 3) ai sensi della Legge Regionale n. 9/2017 e ss.mm.ii., copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa alla Regione Puglia che attesti l'attuale possesso e mantenimento dei requisiti generali e specifici strutturali, tecnologici e organizzativi, atteso che rappresentano condizioni imprescindibili e preesistenti allo status di soggetto accreditato;
- 4) l'elenco dettagliato del personale in forza presso la struttura, ripartito per singole discipline accreditate.
- 5) l'elenco completo degli operatori esterni aggiornato al 31/12/2023, autocertificato dal Legale Rappresentante *p.t.* della Società. Nel caso in cui codeste Strutture si avvalgono di personale a rapporto libero-professionale, si invitano le SS.LL. a voler precisare se per tali operatori sia in atto un rapporto a qualsiasi titolo con il S.S.N..
- 6) autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 88 co. 4-bis e art. 89 D.Lgs. 159/2011, corredata del documento di riconoscimento in corso di validità, resa mediante Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46, D.P.R. n. 445/2000) dal legale rappresentante *p.t.*, dagli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, dal Direttore Sanitario e da tutti gli altri soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs 159/2011;
- 7) indicazione dell'eventuale soggetto delegato ai rapporti istituzionali con questa Azienda Sanitaria e/o Dipartimento;
- 8) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione di Direttore Sanitario laddove previsto dalla normativa vigente.
- 9) il modello relativo alla "Tracciabilità dei flussi finanziari", che dovrà essere redatto su carta intestata della Struttura istituzionalmente accreditata e corredato di copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante e/o del delegato;
- 10) visura camerale in corso di validità;
- 11) la carta dei servizi;
- 12) comunicazione del "CODICE IDENTIFICATIVO NSO".

b) la ASL BA intende avvalersi della suddetta Struttura / Ente Erogatore nell'attuazione della programmazione sanitaria regionale della Puglia, già accreditate istituzionalmente o provvisoriamente che opera per conto e con oneri a carico del SSR, da considerare sinergica con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale a favore dei soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica da realizzare nel proprio territorio di competenza;

c) Il DPCM del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"* all'art. 33, rubricato *"Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali"*, ha previsto i *setting* assistenziali appropriati da garantire a livello regionale per le persone con disturbi mentali;

RICHIAMATI

nella continuità della azione di programmazione e controllo della Regione Puglia in materia sanitaria:

- ✓ Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, art. 6, commi 5 e 6;
- ✓ Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, art. 2, comma 8;
- ✓ Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 1, comma 32;
- ✓ Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 32, comma 8;
- ✓ Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 72, comma 1;
- ✓ Decreto Legislativo 502/92, art. 8-quinquies e art. 8-sexies e ss.mm.ii.;
- ✓ Legge Regionale - Regione Puglia n. 30 del 16 dicembre 1998;
- ✓ Legge Regionale - Regione Puglia n. 25 del 3 agosto 2006;
- ✓ Legge Regionale - Regione Puglia n. 26 del 9 agosto 2006;
- ✓ Legge Regionale - Regione Puglia n. 12 del 24 settembre 2010 “Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti”;
- ✓ Legge regionale - n. 9 del 2 maggio 2017;
- ✓ Regolamento Regionale - Regione Puglia n. 7 27 novembre 2002;
- ✓ Regolamento Regionale - Regione Puglia n. 3 13 gennaio 2005;
- ✓ Regolamento Regionale - Regione Puglia n. 11 8 luglio 2008;
- ✓ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale, Regione Puglia, n. 1293 del 20 settembre 2022;
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale, Regione Puglia, n. 1490 del 28 ottobre 2022;
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale, Regione Puglia, n. 808 del 12 giugno 2023;
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale, Regione Puglia, n. 1982 del 28 dicembre 2023;
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale, Regione Puglia, n. 1198 del 7 agosto 2024;
- ✓ Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 2443 del 22/11/2024;

IN APPLICAZIONE

- ✓ della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata;
- ✓ di quanto statuito nel DPCM 12/01/2017 (LEA), per cui i trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi sono a totale carico del SSN;
- ✓ della D.G.R. – Regione Puglia n. 1490/2022, con la quale sono state determinate le tariffe giornaliere *pro utente/ pro die* per le prestazioni erogate dalla Struttura / Ente Erogatore in possesso di autorizzazione all’esercizio e accreditamento nella misura di seguito riportata (*Tab. 1*):

Tabella 1

SETTING ASSISTENZIALE	NORMATIVA	TIPOLOGIA STRUTTURA	POSTI	TARIFFA in euro pro utente/pro die	QUOTA A CARICO DEL SSR	IMPORTO A CARICO DEL SSR
SALUTE MENTALE	R.R. n. 7/2002	COMUNITA' ALLOGGIO	8 P.L.	€ 136,45	100%	€ 136,45

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il presente contratto per adesione, è destinato a regolamentare la produzione, da parte della Struttura/Ente Erogatore, di prestazioni della Comunità Alloggio in favore di cittadini residenti in Puglia iscritti al SSR con oneri da porre a carico del bilancio della ASL BA.

ART. 1

Valore delle premesse e degli allegati. Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia
--

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. La ASL BA, sulla base del fabbisogno regionale per i posti letto di CRAP intensiva di cui al R.R. – Regione Puglia n. 7/2002, R.R. – Regione Puglia n. 3/2005, successiva integrazione con RR n. 11/2008, e del fondo unico di remunerazione regionale approvato con D.G.R. – Regione Puglia n. 1982 del 2023 e D.G.R. – Regione Puglia n. 1198/2024 e da ultimo recepita dalla ASL BA con Deliberazioni del Direttore Generale n. 2443 del 22/11/2024 da destinare all’acquisto di prestazioni erogate della Comunità Alloggio, della disciplina regionale in materia di individuazione e qualificazione di dette prestazioni erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), così come disposto dalla D.G.R. – Regione Puglia n. 1490/2022, si impegna ad acquistare per l’anno 2024 un numero massimo di prestazioni (*Tabella 2*), così meglio esposto:

Tabella 2

Nome Struttura	Sede di erogazione prestazioni	TETTO DI SPESA INVALIDABILE DI REMUNERAZIONE		
		N. posti letto	Costo pro utente/pro die	Totale
Comunità Alloggio “MINERVA”	Comune di Mola di Bari (BA) via Dante n. 259 A-B	8	€ 136,45 (100%)	€ 138.502,21 (n. 8 posti letto x 122 gg. x € 136,45 oltre IVA)

3. Il pacchetto delle prestazioni sanitarie da acquistare, calcolato tenuto conto della quota a carico della ASL come da D.G.R. – Regione Puglia n. 1490/2022 per la somma complessiva di **€ 138.502,21**, costituisce per la Struttura / Ente Erogatore il tetto di spesa invalicabile di remunerazione, così come dettagliato nel prospetto di cui sopra.
4. In ottemperanza all’art. 3 della Legge Regionale - Regione Puglia n. 12 del 24 settembre 2010, nessun importo è riconosciuto a carico del Servizio Sanitario Regionale per prestazioni erogate al di fuori del tetto di spesa /budget massimo assegnato con la nota di cui al precedente punto 3.

ART. 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L’esecuzione del presente contratto è regolata, in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente contratto, che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Struttura / Ente Erogatore, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni, anche regolamentari, in vigore di cui la Struttura / Ente Erogatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ART. 3

Procedure di inserimento nella Struttura Accreditata

1. Le procedure di inserimento degli assistiti all’interno della Struttura / Ente Erogatore seguono le procedure di cui alla D.G.R. – Regione Puglia n. 808 del 12/06/2023 e aggiornate con la D.G.R. – Regione Puglia n. 1198 del 07/08/2024.

2. L'erogazione delle prestazioni sanitarie non può prescindere dagli standard previsti dai Regolamenti Regionali – Regione Puglia n. 7/2002 , n.3/2005 e n.11/2008.

ART. 4

Finalità ed obiettivi

1. L'organizzazione della Struttura/Ente Erogatore deve garantire alle persone ospiti:
 - a) il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità, delle convinzioni religiose e delle abitudini quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo permettendo agli ospiti di personalizzare l'ambiente con suppellettili e arredi propri;
 - b) la socializzazione, all'interno della Struttura / Ente Erogatore, anche con l'apporto e l'utilizzazione di altri servizi, delle associazioni di volontariato e degli altri organismi associativi esistenti nel territorio;
 - c) la partecipazione e la responsabilizzazione della famiglia al piano di recupero, anche attraverso forme di collaborazione diretta con gli operatori, coinvolgendo anche le organizzazioni di volontariato e coloro che, anche al di fuori dei rapporti di parentela, intrattengono con l'ospite relazioni di carattere affettivo;
 - d) la possibilità di recarsi all'esterno della struttura, se le condizioni psicofisiche lo consentano e sia assicurato, se necessario, l'accompagnamento da parte di familiari, amici, conoscenti, obiettori di coscienza, volontari ovvero di operatori della Struttura / Ente Erogatore;
 - e) l'implementazione delle attività di riabilitazione psichiatrica finalizzate al recupero sociale, funzionale ed al benessere soggettivo del paziente psichiatrico, con l'obiettivo finale di promuovere il reinserimento sociale, lavorativo e l'autonomia della Persona;
 - f) le prestazioni sanitarie di riabilitazione psichiatrica, per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, comprese nelle funzioni istituzionalmente accreditate e rientranti nell'ambito dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal presente accordo, secondo le quantità e le tipologie stabilite.

ART. 5

Durata ed opzioni

1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione ed ha validità dal 01/09/2024 al 31/12/2024 e viene trasmesso dalla ASL BA alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.
2. Alla scadenza del contratto (31/12/2024), gli utenti rimarranno comunque in assistenza alle condizioni in atto, finché la ASL BA non avrà provveduto eventualmente a riconvocare la Struttura/Ente Erogatore, sottoscrittore del presente contratto, al fine di una nuova contrattualizzazione.

ART. 6

Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico della Struttura / Ente Erogatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui prima, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. La Struttura / Ente Erogatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla normativa regionale di riferimento in tema di prestazioni, al Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato, di seguito P.T.R.I., ed alle specifiche prescrizioni dettagliate nel presente atto. In ogni caso la Struttura / Ente Erogatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.
4. L'Ente Gestore assicura l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo anche sotto il profilo amministrativo-contabile.
5. L'Ente Gestore si impegna, nell'esercizio dell'attività svolta per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale, all'osservanza di tutte le regole ed all'adozione di provvedimenti e di modalità operative disposte dalla Regione Puglia, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di salute e di politica sanitaria. In particolare, si impegna ad osservare le indicazioni regionali relative all'accessibilità, all'appropriatezza organizzativa e prescrittiva, rispettando i percorsi clinici identificati.
6. Concorre, in qualità di erogatore, al rispetto dei tempi di attesa definiti dalla Regione.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della Struttura / Ente Erogatore, intendendosi in ogni caso remunerati con le tariffe regionali. La Struttura / Ente Erogatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della ASL BA, assumendosene la Struttura / Ente Erogatore medesima ogni relativa alea.
8. La Struttura / Ente Erogatore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne la ASL BA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
9. La Struttura / Ente Erogatore si obbliga a consentire alla ASL BA attraverso il personale all'uopo incaricato, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
In particolare, tali verifiche, potranno riguardare:
 - a) l'osservanza delle disposizioni contenute nel R.R. – Regione Puglia n. 7/2002, R.R. – Regione Puglia n. 3/2005, e R.R. – Regione Puglia n. 11/2008, anche per quanto attiene il personale in organico;
 - b) lo stato di pulizia dei locali anche attraverso l'utilizzo di specifiche attrezzature;
 - c) l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate;
 - d) la qualità dei pasti erogati.

ART. 7

Obbligazioni specifiche per la Struttura / Ente Erogatore
--

1. La Struttura / Ente Erogatore si obbliga:
 - a) a gestire direttamente l'attività sanitaria oggetto del presente contratto ai sensi della L.R. – Regione Puglia n.9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. – Regione Puglia n. 3/2005, R.R. – Regione Puglia n. 7/2002 e ss.mm.ii.;
 - b) a sollevare e tenere indenne la ASL dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed anche in relazione a diritti di privati vantati da terzi;
 - c) a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla appropriatezza, sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle amministrazioni utilizzatrici, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate sia dalla ASL BA sia dalla Regione purché ciò non incida sugli aspetti economici del rapporto contrattuale;

- e) a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del nuovo personale;
 - f) a garantire, per tutta la durata del contratto, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza del DPCM 12 gennaio 2017, le prestazioni per le quali è stato contrattualizzato;
 - g) a mantenere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dai Regolamenti Regionali – Regione Puglia n. 3/2005 e n. 7/2002 e ss.mm.ii.;
 - h) ad eseguire le prestazioni sanitarie avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale individuati dalla normativa vigente, come da RR- Regione Puglia n. 3/2005 e RR- Regione Puglia n. 7/2002 e ss.mm.ii.;
 - i) ad avvalersi di personale avente i necessari requisiti professionali, nei cui confronti, se dipendente, si impegna ad applicare una disciplina contrattuale collettiva attinente alla materia socio-sanitaria, con obbligo, per il personale del comparto, di applicazione del CCN AIOP sanità privata ai sensi dell'art. 2 del RR 11/2008, ripristinato dalla D.G.R. – Regione Puglia n. 1490/2022;
 - j) a comunicare al Dipartimento di Salute Mentale l'organico complessivo della Comunità Alloggio;
 - k) a utilizzare stabilmente il personale dichiarato ed operativo nella struttura, con l'espresso avvertimento che l'accertata violazione di tale norma comporta l'automatica sospensione del presente accordo, e che qualsiasi modifica dell'organigramma dovrà essere comunicata formalmente alla ASL BA;
 - l) a consegnare ad ogni utente/congiunto/amministratore di sostegno/tutore legale la Carta dei Servizi della struttura, avendo cura di acquisire la firma per ricevuta dell'avvenuta consegna;
 - m) a garantire, quale intestatario del rapporto contrattuale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio delle prestazioni erogate, che le stesse vengano prestate sotto il controllo diretto del Responsabile Sanitario della Struttura, con esclusione di qualsiasi forma di diverso esercizio delle stesse;
 - n) a consentire l'accesso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di tutela finalizzato all'attuazione di specifiche attività progettuali integrative, in conformità alla normativa regionale vigente;
 - o) a redigere e mantenere aggiornate le cartelle cliniche ed a comunicare ai Centri di Salute Mentale funzionalmente competenti gli esiti della valutazione relativa al P.T.R.I. dei pazienti;
2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'automatica sospensione e risoluzione dell'accordo *de quo* con le modalità previste dal successivo articolo 20 e la comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza ai sensi della L.R. - Regione Puglia n. 9/2017 e ss.mm.ii.

ART. 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Struttura / Ente Erogatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, s'impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Struttura / Ente Erogatore è in ogni caso tenuta a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in attuazione di quanto previsto dalla Legge 12/06/1990, n. 146 e ss.mm.ii..
3. La Struttura / Ente Erogatore si impegna, ai sensi dell'art. 26, comma 2 lett. d) L.R. - Regione Puglia n. 9/2017 e ss.mm.ii., pena la revoca dell'accreditamento e conseguente risoluzione del presente accordo contrattuale, e ai sensi dell'art. 9, comma 5 lett. f) L.R. - Regione Puglia n. 9/2017 e ss.mm.ii., pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, al rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.

ART. 9

Obblighi in materia di Sanità elettronica

1. La Struttura / Ente Erogatore, ai sensi dell'art. 39 della L.R. - Regione Puglia n. 4/2010, è obbligata a conferire i dati necessari per il funzionamento dei sistemi informativi nazionali e dei sistemi informativi regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale – Regione Puglia n. 2005 del 22 dicembre 2006, ed all'art. 1 della L.R. – Regione Puglia n. 16/2011, secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.
2. La Struttura / Ente Erogatore è, altresì, vincolata al rispetto della normativa a carattere nazionale e regionale contenente obblighi e adempimenti in materia di flussi informativi e di sanità elettronica e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dalla ASL BA per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale.

ART. 10

Obblighi e adempimenti della Azienda Sanitaria Locale

1. La ASL è tenuta a:
 - a) eseguire la verifica tecnico-sanitaria e di appropriatezza clinico-diagnostica e diagnostico-procedurale delle prestazioni addebitate, con cadenza almeno semestrale;
 - b) verificare annualmente i requisiti organizzativi atti a garantire i livelli e le modalità di assistenza previsti nel R.R. – Regione Puglia n. 7/2002 e ss.mm.ii., con la garanzia dell'effettiva presenza, nei turni, del personale ivi indicato;
 - c) verificare il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal vigente R.R. – Regione Puglia n.3/2005 e ss.mm.ii.;
 - d) comunicare nel più breve tempo possibile ed in forma esclusivamente scritta alla Struttura / Ente Erogatore:
 - la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti ed eventuali altre osservazioni;
 - eventuali rilievi per errori ricorrenti di annotazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
 - e) eseguire i pagamenti con le modalità di cui al successivo art. 16;

ART. 11

Modalità di accesso, permanenza nella struttura e conclusione del programma

1. Le procedure di ammissione e dimissione sono effettuate nel rispetto del R.R. – Regione Puglia n. 7/2002 e ss.mm.ii., nonché della DGR n. 1198 del 07/08/2024;
2. L'inserimento del paziente presso la Struttura / Ente Erogatore è disposto dal DSM ASL BA, in base ad un P.T.R.I. redatto dal Centro di Salute Mentale (CSM) territorialmente competente, condiviso con il Paziente e, se presente, colui che ha la legale rappresentanza del paziente stesso e gli Operatori della Struttura / Ente Erogatore.
3. Il P.T.R.I., redatto nelle forme previste dalle leggi e regolamenti vigenti, e sulla base delle evidenze scientifiche disponibili e delle buone pratiche validate dalla letteratura, è proposto dal CSM territorialmente competente e deve contenere la valutazione integrata della diagnosi patologica e dei correlati bisogni assistenziali, con indicazione degli obiettivi, degli interventi, dei tempi di verifica e di adeguamento, della prevedibile durata delle prestazioni, secondo le procedure elaborate dal DSM ASL BA e di seguito riportate:
 - a) valutazione delle richieste di inserimento avanzate dai Centri di Salute Mentale ai fini dell'autorizzazione da parte del DSM, sulla base della preventiva, formale disponibilità di posti letto fornita dagli Enti Gestori;

- b) elaborazione del P.T.R.I. per ogni singolo inserimento/proroga, di concerto tra il CSM inviante, la Struttura / Ente Erogatore e il Paziente (e/o colui che ha la legale rappresentanza del paziente stesso), sulla base della documentazione predisposta per gli inserimenti dal DSM ASL BA;
- c) verifica periodica di ogni singolo inserimento, con cadenza almeno semestrale, di concerto tra il CSM inviante, la Struttura / Ente Erogatore e il Paziente (e/o **colui che ha la legale rappresentanza del paziente stesso**), sulla base della documentazione predisposta per proroghe/dimissioni dal DSM ASL BA;
- d) autorizzazione all'inserimento / proroga dell'inserimento da parte del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, previa valutazione e verifica della documentazione sopra citata.

ART. 12

Trasformazioni e trasferimenti

- 1. L'Ente Erogatore accetta che:
 - a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; non è consentito il subentro di terzi nel presente contratto, essendo a carattere personale;
 - b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es.: cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es.: spostamento sede operativa) della Struttura / Ente Erogatore deve essere previamente autorizzato dalla Regione, in caso contrario, il presente accordo contrattuale si risolverà di diritto.

ART. 13

Mantenimento posti letto per ricoveri ospedalieri / assenze temporanee
--

- 1. Nel caso di assenze temporanee dei Pazienti per ricovero ospedaliero o per documentate ragioni inerenti il P.T.R.I., l'Ente Erogatore assicura la continuità assistenziale con l'erogazione delle prestazioni individuate dal P.T.R.I. ed in tal caso la tariffa sarà decurtata della diaria vitto.
- 2. L'ASL BA per il mantenimento del posto in struttura, in seguito ad assenze causate da ricoveri ospedalieri, il cui periodo, di norma, non può superare i 20 giorni, riconoscerà la quota sanitaria spettante alla Struttura/Ente Erogatore, decurtata della diaria vitto, in considerazione dei costi fissi rimanenti a carico della struttura. In caso di ricoveri superiori a 20 giorni, il DSM in cui si trova la struttura valuta la situazione del paziente al fine della verifica e aggiornamento del progetto personalizzato.
- 3. Il ricovero in ospedale e l'eventuale successivo rientro nella Struttura dovranno essere comunicati per iscritto entro tre giorni al competente DSM/CSM. I suddetti ricoveri ospedalieri devono essere documentati dalla scheda di dimissione ospedaliera, ovvero dal certificato di morte (da allegare alla comunicazione di rientro in residenza o di decesso inviata alla Direzione del DSM/CSM).
- 4. La Struttura / Ente Erogatore, nella fattura mensile da inviare alla ASL BA, dovrà specificare il numero delle giornate di ricovero ospedaliero e/o le assenze temporanee per documentate ragioni inerenti il P.T.R.I., per la opportuna contabilizzazione.

ART. 14

Monitoraggio e controllo

- 1. La Struttura / Ente Erogatore è tenuta a trasmettere al DSM, con cadenza mensile in autocertificazione resa nei termini di legge, l'elenco nominativo dei Pazienti inseriti / presenti nella struttura, con l'indicazione del CSM inviante, della data di inserimento e/o dimissione, delle presenze giornaliere e delle assenze terapeutiche / ricoveri ospedalieri.

2. La Struttura / Ente Erogatore si impegna a garantire le prestazioni assistenziali-terapeutico-riabilitative con rigorosa osservanza di quanto disposto dalle leggi e regolamenti vigenti, ad effettuare tutte le procedure previste e con le modalità definite dalla normativa regionale, a condividere con il CSM il programma attuativo del P.T.R.I. per ciascun Paziente, comunicando tempestivamente al CSM competente qualunque variazione dello stesso.
3. Le attività della Struttura / Ente Erogatore sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell'accessibilità e del costo della quota sanitaria applicata.
4. La Struttura / Ente Erogatore si impegna a sottoporre a verifica interna gli aspetti inerenti la qualità dell'assistenza percepita dall'utente, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo indicatori condivisi e preventivamente formalizzati, nonché, la congruità delle prestazioni sanitarie erogate e lo stato di attuazione del P.T.R.I.
5. Al fine della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la ASL BA attiva controlli propri tramite i Servizi Ispettivi aziendali quali SISP, SPESAL, SIAN e UVAR a propria discrezione, sia periodici sia straordinari, le cui risultanze i suddetti Servizi inviano alla Direzione Generale, al DSM ASL BA, alla Regione Puglia. L'obiettivo è assicurare la continuità / ripristino delle condizioni di appropriatezza, buon andamento nella esecuzione del P.T.R.I., corretta gestione del servizio e tutela degli utenti.

ART. 15

Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto alla Struttura / Ente Erogatore dalla ASL BA, in forza del presente contratto, è quello stabilito dalla tariffa di cui alla D.G.R. – Regione Puglia n. 1490/2022, dettagliato nella Tabella 3:

Tabella 3

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA <i>regionale in euro pro utente/pro die</i>	QUOTA A CARICO DEL SSR	IMPORTO A CARICO DEL SSR
COMUNITA' ALLOGGIO	€ 136,45	100%	€ 136,45

2. I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente alla Struttura / Ente Erogatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti della ASL. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Struttura / Ente Erogatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dai competenti organi nazionali o regionali, sono compresi nella tariffa riportata nel precedente comma 1 del presente articolo.
3. La quota sanitaria della relativa tariffa non può superare l'importo previsto dalla tariffa di riferimento regionale per la Comunità Alloggio. Per tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, qualora vi sia l'erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, la quota eccedente la tariffa di riferimento regionale è a totale carico dell'assistito.

ART. 16

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento della quota di spettanza ASL BA di cui al precedente articolo sarà effettuato dalla ASL BA attraverso gli uffici preposti. La ASL BA potrà, a mezzo dei soggetti che riterrà di individuare, effettuare controlli al fine di verificare la congruità delle fatture emesse alle prestazioni rese. Il pagamento delle prestazioni erogate ed autorizzate dalla ASL sarà effettuato sulla base delle fatture emesse a cadenza mensile dalla Struttura / Ente Erogatore.
2. La fatturazione dovrà essere effettuata sulla base delle giornate di assistenza effettivamente erogate, e comunque non contestate, nei termini e nei modi previsti dal presente contratto, specificando anche le giornate di mantenimento dei posti letto per ricoveri ospedalieri e/o le assenze temporanee per documentate ragioni inerenti il P.T.R.I.
Unitamente alle fatture, la Struttura / Ente Erogatore trasmetterà un prospetto riepilogativo riportante per ogni ospite: dati anagrafici, movimenti in entrata ed uscita, giornate di ricovero ospedaliero e/o le assenze temporanee.
3. Ciascuna fattura emessa dalla Struttura/Ente Erogatore dovrà contenere il riferimento al numero di ordine Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) e dovrà essere intestata e spedita alla ASL BA.
4. Il pagamento delle fatture emesse dalla Struttura / Ente Erogatore sarà effettuato dalla ASL BA secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatte salve le attestazioni di cui al punto 2, che sospendono la decorrenza dei termini di pagamento.
5. La ASL BA predispone i pagamenti previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
6. La Struttura / Ente Erogatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Ente Erogatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Struttura / Ente Erogatore potrà sospendere l'erogazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente contratto a pena di risoluzione dello stesso.
8. La Struttura / Ente Erogatore si impegna a consegnare la notulazione delle prestazioni rese anche su supporto informatico secondo le modalità, nel formato ed in ragione delle classificazioni determinate dalla Regione Puglia.
9. In caso di difformità tra importo liquidato e pagato dal Committente e importo mensilmente notulato dalla Struttura / Ente Erogatore, quest' ultimo, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
 - a) ritirare gli elaborati analitici delle relative liquidazioni e le eventuali contestazioni riguardanti le prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - b) richiedere alla ASL BA, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - c) attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla richiesta;Il mancato ritiro degli elaborati analitici entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.

ART. 17

Prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia
--

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari, che devono essere incluse in un tabulato contabile separato, non sono remunerate dal SSR e non rientrano per quelle per cui è prevista la compensazione in sede nazionale.

ART. 18

Responsabile dell'esecuzione dell'accordo

1. La ASL BA individua il responsabile dell'esecuzione del presente accordo nel Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL BA.

ART. 19

Riservatezza

1. La Struttura / Ente Erogatore, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. La Struttura / Ente Erogatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subfornitori e dei loro dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ASL BA, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Struttura / Ente Erogatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 20

Sospensione - risoluzione

1. La ASL BA, nel caso di violazioni di quanto prescritto dal presente contratto, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da notificarsi senza preavviso alla Struttura / Ente Erogatore.
2. Nel caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento della Struttura / Ente Erogatore il presente contratto si intende, rispettivamente, sospeso e risolto di diritto.

ART. 21

Danni, responsabilità civile

1. La Struttura / Ente Erogatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di dipendenti o pazienti residenti o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 22

Normativa anticorruzione

1. Con l'accettazione del presente accordo la Struttura / Ente Erogatore assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". In particolare, la Struttura / Ente Erogatore si impegna a fornire, su richiesta della ASL BA, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all'art. 1 comma 9 punto e) della L. n. 190/2012 ss.mm. e si impegna al rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento della ASL BA, documento disponibile sul portale della ASL BA.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 introdotto dal comma 42 lettera l) dell'art.1 della L. n. 190/2012, la Struttura, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex-dipendenti della ASL BA, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ASL BA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi 3 anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 23

Dichiarazione di conoscenza da parte della Struttura / Ente Erogatore e norme finali
--

1. La Struttura / Ente Erogatore dà atto della conoscenza delle vigenti norme e regolamenti regionali disciplinanti la materia.
2. Il tetto invalicabile di remunerazione di cui all'art. 1 assume come riferimento la tariffa vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. In caso di variazione tariffaria da parte della Regione, si deve procedere alla rimodulazione del piano e del volume delle prestazioni richieste all'Ente Erogatore mediante sottoscrizione di altro contratto che sostituirà il presente a tutti gli effetti di legge a far data dalla sua sottoscrizione.
3. Le prestazioni non ricomprese nel piano annuale concordato, e conseguentemente non ricomprese nel tetto di spesa invalicabile, non comportano alcun obbligo di remunerazione per il Committente e saranno utilizzate soltanto ai fini statistico-epidemiologici.

ART. 24

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Struttura / Ente Erogatore e il Committente è competente il Tribunale di BARI.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii, le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali avverrà solo per i fini istituzionali e nei limiti di Legge.

ART. 25

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo l'Ente Erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che

determinano il contenuto del contratto e rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

In _____, li _____

Il Direttore Generale f.f. ASL BARI Avv. Luigi Fruscio	Il Legale Rappresentante della Società / Ente Erogatore _____ _____
---	--

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Valore delle premesse e degli allegati- Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti nella Puglia), 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), 3 (Procedure di inserimento nella Struttura accreditata), 4 (Finalità ed obiettivi), 5 (Durata ed opzioni), 6 (Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità), 7 (Obbligazioni specifiche per la struttura / Ente Erogatore) 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Obblighi in materia di Sanità elettronica), 10 (Obblighi ed adempimenti della Azienda sanitaria locale), 11 (Modalità di accesso, permanenza nella struttura e conclusione del programma), 12 (Trasformazioni e trasferimenti), 13 (Mantenimento posti letto per ricoveri ospedalieri/assenze temporanee), 14 (monitoraggio e controllo), 15 (Corrispettivi), 16 (Fatturazione e pagamenti), 17 (Prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia), 18 (Responsabile dell'esecuzione dell'accordo), 19 (Riservatezza), 20 (Sospensione-risoluzione), 21 (Danni, responsabilità civile), 22 (Normativa anticorruzione), 23 (Dichiarazione di conoscenza da parte della Struttura/ Ente Erogatore e norme finali), 24 (Foro competente), 25 (Clausola di Salvaguardia).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

La Struttura /Ente Erogatore
